

## COMMISSIONE IV

## FINANZE E TESORO

## CIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 2 MARZO 1951

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDI

## DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1178	Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1789) . . . . .	1187
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		PRESIDENTE . . . . .	1187, 1188
PRESIDENTE . . . . .	1178	VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1188
<b>Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		TROISI . . . . .	1188
Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1770) . . . . .	1178	CAVINATO . . . . .	1188
PRESIDENTE . . . . .	1178, 1184	TOSI . . . . .	1188
MARTINELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1178, 1183	Istituzione di un punto franco nel porto di Messina. ( <i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1755-B) . . . . .	1189
DUGONI . . . . .	1179, 1181, 1182	PRESIDENTE . . . . .	1189, 1190
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	1179, 1181, 1182, 1183, 1184	CORBINO, <i>Relatore</i> . . . . .	1189
TREMELLONI . . . . .	1182	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	1189, 1190
AMENDOLA PIETRO . . . . .	1182, 1183, 1184	SAIJA . . . . .	1189, 1190
Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di Buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1605) . . . . .	1187	ARTALE . . . . .	1190
PRESIDENTE . . . . .	1187	CARONITI . . . . .	1190
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1187	<b>Votazione segreta:</b>	
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1187	PRESIDENTE . . . . .	1190

---

**La seduta comincia alle 9,40.**

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Barbina, Ceccherini, Ferreri, Mannironi, Pecoraro, Saggin.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, del Regolamento della Camera, per l'esame del disegno di legge: « Istituzione di un punto franco nel porto di Messina ». (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1755-B), i deputati Artale, Caroniti e Pino, sostituiscono, rispettivamente, i deputati Barbina, Pecoraro e Amendola Giorgio.

Avverto inoltre che, a norma dell'articolo 40 del Regolamento medesimo, hanno chiesto di partecipare alla seduta gli onorevoli Martino Gaetano e Saija.

**Seguito della discussione del disegno di legge:****Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1770).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali.

Nella scorsa seduta avevamo terminato la discussione generale.

Sempre nella scorsa seduta, gli onorevoli Grilli e Amendola Pietro avevano presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione permanente finanze e tesoro invita il ministro delle finanze a voler rivedere le aliquote di restituzione dell'imposta sui filati esportati per adeguarle rigorosamente all'onere effettivamente sostenuto dai fabbricanti ».

Comunico che gli onorevoli Grilli, Amendola Pietro e Dugoni hanno presentato un emendamento aggiuntivo che solleva la stessa questione per la rivalsa interna:

« È fatto divieto ai produttori di filati di portare a carico dei compratori l'imposta di fabbricazione in misura superiore alle aliquote di incidenza da essi effettivamente versate per ogni tipo di filato. Gli uffici dell'amministrazione delle finanze sono autorizzati a effettuare gli opportuni controlli. I trasgressori sono tenuti a rimborsare ai compratori i maggiori importi eventualmente percepiti a titolo di rivalsa dell'imposta di

fabbricazione sui filati e a versare allo Stato una somma pari al doppio dei maggiori importi illecitamente riscossi ».

Avverto altresì che l'onorevole Grilli, che nella precedente seduta era intervenuto in sostituzione dell'onorevole Montanari, ha comunicato di non potere oggi partecipare alla discussione. L'onorevole Amendola Pietro sosterrà, quale altro firmatario, anche questo emendamento.

MARTINELLI, *Relatore*. Mi sembra opportuno chiarire il modo con cui l'imposta viene riscossa.

L'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1948, n. 1427, dispone 15 classi di imposta per i filati di cui al punto 1 dell'articolo stesso.

Il tributo viene riscosso in abbonamento secondo le norme di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive proroghe; e l'aliquota, che la norma legislativa esprime con riferimento al titolo del filato prodotto, viene tradotta in un canone calcolato sulla media di produzione di ogni fuso. Le norme stabilite con decreto ministeriale del 18 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1950, per il settore cotoniero dispongono le seguenti tariffe d'imposta:

1°) turno giornaliero di lavorazione, lire 2270 per fuso-anno;

2°) turno giornaliero di lavorazione, lire 1985 per fuso-anno;

3°) turno giornaliero di lavorazione, lire 1530 per fuso-anno.

I canoni sono stati determinati dal Ministero sulla base del titolo medio (titolo 24) e della produzione annua del fuso. È evidente che un abbonamento che traduce la tariffa per ogni titolo di filato prodotto in un canone unico per la produzione annua di un fuso, deve essere fondata su una media; e la media è stata calcolata sul titolo che può ritenersi più indicativo della produzione.

I cotonieri, per consuetudine, tengono distinto l'elemento fiscale dal costo del filato, e nella fatturazione indicano il prezzo di vendita distinto dall'imposta di fabbricazione. E siccome la produzione si svolge secondo una gamma di titoli, molto più vasta delle 15 classi che la legge contempla, e il prezzo è in diretto rapporto al titolo, occorre sviluppare le tariffe dell'imposta di fabbricazione nell'ambito delle rispettive classi allo scopo di determinare per ogni rispettivo titolo l'incidenza dell'imposta. Allora si è verificato che le prime 8 classi comprese nella legge, che

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

di fatto racchiudono il 97 per cento della produzione in peso, in forza di una intesa intervenuta fra filatori e tessitori (quindi proprio con il giudizio delle due parti contra-stanti), sono state sviluppate nelle 24 voci indicate in una circolare dell'Associazione cotoniera italiana. Le rimanenti 7 classi previste dalla legge sono state sviluppate in undici voci, che corrispondono ai titoli che effettivamente sono richiesti dal mercato. Tutti questi titoli, in peso, hanno rappresentato, nella produzione del 1949, il 3 per cento soltanto.

Lo sviluppo delle tariffe è stato determinato con una rigorosa interpolazione aritmetica delle classi stabilite dalla legge, tenendo conto dei dati di produzione di ogni singolo titolo. Il fuso può compiere un determinato numero di giri; e se su di esso si avvolge un filato a titolo grosso, il peso sarà maggiore, ma, innegabilmente, minore il valore; e viceversa se il fuso lavora a produrre un filato sottile.

Detto questo, ripeto che non comprendo come in sede di rivalsa dell'imposta di fabbricazione per le vendite all'interno dei filati indicati al punto 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1948, n. 1427, e precisamente sul titolo più fino (160), i filatori potrebbero esporre una somma che supererebbe di oltre 900 lire il canone che verrebbe effettivamente pagato.

Per quel che riguarda il rimborso dell'imposta di fabbricazione per i filati esportati, devo dire che è stata disposta una tabella per la restituzione dell'imposta di fabbricazione, fondata sulle 15 classi d'imposizione di cui al punto 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1948, n. 1427. Ognuna di queste classi comprende diversi titoli commerciali.

Se per ipotesi l'esportazione si riferisce ad un filato del titolo 7,65, essendo tale titolo compreso in una classe che racchiude i filati dal titolo 7,06 a quello 11,75, per la quale si rimborsa l'imposta di fabbricazione calcolata nella misura media, si ha un rimborso che è superiore a quello che corrisponderebbe all'imposta di fabbricazione effettivamente pagata. Ma bisogna tener conto anche dei filati il cui titolo sia superiore a quello relativo alla tariffa di rimborso: per esempio, se fossero esportati filati del titolo 11,75, sarebbe sempre rimborsata un'imposta di 36 lire al chilo, mentre effettivamente l'imposta corrisponde a 41-42 lire.

Se si volesse avviare a questo inconveniente bisognerebbe aumentare assai il nu-

mero delle classi previste nell'articolo 8 del più volte citato decreto-legge, con aumento delle difficoltà di una rapida determinazione presso le dogane dei titoli delle cotonate in esportazione.

Dunque, per quello che riguarda il rimborso per i filati esportati, vi è questo gioco nelle medie, che però potrà in un caso agire a favore dell'esportatore e nell'altro a suo sfavore, entro limiti ben definiti.

DUGONI. Secondo me le spiegazioni tecniche che ci ha dato il relatore onorevole Martinelli indubbiamente servono a chiarire il procedimento attraverso il quale si determina questa rivalsa e quindi a renderci conto per quali ragioni la rivalsa non può essere strettamente uguale a quella che viene pagata dal produttore di filati. Senonché quello che hanno denunciato i colleghi onorevoli Grilli ed Amendola Pietro mi pare che sia il risultato non di inconvenienti del sistema, ma di un malvezzo che si è inserito in questa rivalsa di imposta al punto che se ne rendono complici anche gli industriali della filatura, perché a loro volta la riversano — data la situazione di mercato, essendo questa imposta uguale per tutti — in definitiva sul consumatore.

Questa sembra la ragione portata dai colleghi onorevoli Amendola e Grilli, ragione che non è smentita dal meccanismo illustrato dall'onorevole relatore.

Se introducessimo — credo che il Ministro non potrebbe essere lontano da questa idea — nelle clausole dell'abbonamento quella della rivalsa, avremmo risolto il problema. Cioè quella tabella che oggi è concordata, noi non avremmo che da prenderla e studiarla matematicamente attraverso la produzione che prevediamo sia raggiunta, dividerla secondo una probabile divisione dei titoli della produzione stessa e allegarla al contratto di abbonamento. Vi saranno sempre delle sperequazioni, ma con questo sistema è lo Stato che determina la misura della rivalsa: Questa sarà determinata dagli uffici ed è probabile che venga fissata con i criteri rispondenti alla realtà.

Questo suggerimento mi sembra una cosa ragionevole.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei aggiungere alcune cose ai chiarimenti dati dall'onorevole Martinelli. Il punto di partenza del nostro ragionamento deve essere questo: la legge fondamentale ha fissato una tariffa della imposta sui filati, tariffa che è stabilita invece che titolo per titolo, per classi di titoli.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

La ragione di aver scelto questo sistema di classi di titoli è una ragione prevalentemente connessa con il meccanismo del rimborso alla esportazione. Siccome la determinazione del titolo esatto potrebbe dar luogo ad incertezze, a discussioni di carattere tecnico, la differenza fra un titolo e l'altro è spesso volte inapprezzabile quando si arriva al tessuto. Si sono fatte delle classi di aliquote che comprendono 2-3 titoli in maniera che la discussione sia più facile, perché si tratta di una grossolana determinazione di classi. Partendo da queste aliquote si è arrivati a determinare il canone che vorrò chiamare di *forfait*, per seguire un suggerimento dato l'altra volta dall'onorevole Dugoni e così rendere forse più chiara l'idea. Il *forfait* è determinato in base a rilievi tecnici della produzione oraria della unità tecnica, che sarà il *ring*, il fuso, od altro, a seconda della diversa fibra, della diversa capacità di produzione oraria espressa in chilogrammo di filato. E questa è una pura determinazione di carattere tecnico oggettivo che ho ragione di ritenere sia stata fatta con molta accuratezza perché si è arrivati a questa conclusione sulla base di controlli, tenendo conto della capacità media di produzione dei singoli apparati tecnici di filatura.

Arrivati a questo punto, il lato fiscale del nostro problema è esaurito, perché noi sappiamo così quanto deve pagare ogni stabilimento allo Stato e sappiamo così quanto lo Stato restituisce per ogni chilogrammo di filato esportato secondo la tabella fondamentale fissata dalla legge.

Viene poi il problema della rivalsa interna. La legge non dispone niente, cioè siamo in uno di quei casi che i dottrinari del diritto tributario chiamano di « rivalsa facoltativa »: ossia è lasciata all'operatore economico la facoltà di rivalersi in modo esplicito o in modo implicito dell'ammontare dell'imposta.

Infatti, se guardiamo le diverse categorie, per consuetudini mercantili, che riguardano le singole categorie abbiamo diversi metodi di fare la rivalsa. Per esempio, nel settore laniero non v'è rivalsa esplicita. Il filatore vende il suo filato ad un prezzo che congloba anche l'ammontare dell'imposta. Il cotoniere invece ha ritenuto di mettere in discussione, come consuetudine del commercio di questo particolare settore, una scala rimborsi che non interessa né il legislatore, né l'amministrazione finanziaria, ma riguarda un metodo mercantile, commerciale, una clausola di uso, concernente i rapporti fra le due cate-

rie: filatore e tessitore, produttore e consumatore del filato.

Però io posso dire all'onorevole Dugoni e all'onorevole Amendola Pietro, che hanno sollevato questa questione sotto il profilo dell'interesse del consumatore, due cose: prima di tutto, la rivalsa non essendo obbligatoria, il prezzo del prodotto finito in un mercato come il nostro, che non è mercato regolato, ma libero, è quello che deriva dall'andamento normale della domanda e della offerta. Io parlo del prodotto finito, che ha il mercato più vario e che quindi condiziona il prezzo intermedio del prodotto filato. Qualunque disposizione legislativa che noi volessimo adottare non può modificare questo dato finale, ossia che il mercato, ad un certo momento, paga il prezzo che esso è disposto a pagare per quel determinato prodotto.

L'altra questione che dà un elemento di tranquillità è questa: cioè che dopo l'intervento dell'onorevole Grilli io mi sono fatto dare la tabella di questo famoso accordo intervenuto fra filatori e tessitori ed ho potuto accertare per mezzo dei miei uffici che questa tabella è costruita in modo matematicamente rigoroso, estrapolando le aliquote della legge nei titoli che compongono le singole classi della legge stessa.

Per esempio, come vi ha detto chiaramente l'onorevole Martinelli, prendendo una classe qualsiasi, la *C*, che comprende una serie di titoli, di cui i più ricorrenti mercantilmente sono tre, che cosa hanno fatto questi filatori e tessitori? Hanno preso la tariffa di 56 lire al chilo e l'hanno tradotta in una tariffa più forte per i titoli più fini, e in una tariffa maggiore per il titolo più basso ed hanno lasciato 56 per il titolo intermedio. Siccome la percezione dell'imposta è fatta sulla base della produzione oraria, del titolo medio fra le classi 20.000 e 30.000, hanno tradotto questa tariffa in una imposta rimborsabile per il titolo più basso in una cifra superiore, perché a questo corrisponde una produzione oraria minore, e in una cifra più bassa per il titolo maggiore perché a questo corrisponde una produzione oraria maggiore. Quindi il procedimento è rigoroso e non lascia alcun arbitrio.

Se io dovessi accogliere la proposta fatta or ora dall'onorevole Dugoni probabilmente non farei altro che determinare in queste convenzioni di abbonamento la stessa tabella che gli interessati hanno convenzionato fra di loro. Ma con questo inconveniente: che come Stato mi assumo la responsabilità di garantire la rivalsa, mentre la legge non mi

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

dà questo obbligo, né questo diritto, perché lascia la rivalsa alla libertà degli interessati.

DUGONI. Siccome la rivalsa avviene, non modificheremmo niente.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quando si fa una legge non si può limitarla ad un solo settore della stessa materia. Ci si dovrebbe invece, in questo caso, occupare della rivalsa in tutti i settori; si dovrebbe vedere quello che avviene in altri settori, come per esempio nel settore delle fibre artificiali, ecc., e calcolare la rivalsa; mentre, almeno per la lana, non avviene la rivalsa in modo esplicito, ma viene implicitamente compresa nel prezzo attraverso le negoziazioni che si fanno.

Aggiungo che non è sempre facile questa determinazione negli altri settori. Mentre nel settore cotoniero la determinazione del titolo e dell'incidenza dell'imposta è matematicamente accertabile, in qualche altro settore invece non è così facilmente accertabile, per la mancanza di uniformità dei titoli, che risentono molto, da azienda ad azienda, delle consuetudini, ecc., ecc. Quindi metteremmo il legislatore in un ginepraio che non trova giustificazione nelle necessità pratiche.

Credo di ricordare una cifra che ci ha dato l'onorevole Grilli, che è forse quella che ha impressionato in modo particolare la Commissione; ma ho avuto il sospetto che la cifra data dall'onorevole stesso sia inficiata in partenza, da un errore di fatto. L'onorevole Grilli non ha tenuto conto della variazione di tariffa che noi abbiamo introdotto con il decreto-legge 20 dicembre 1948, trasformato nella legge 18 febbraio 1949, ulteriormente perfezionata con la legge 24 dicembre 1949:

Il calcolo è stato fatto dall'onorevole medesimo prendendo la tariffa precedente, che non arrivava al titolo della classe Q, più di 244.000 metri, cioè fissava 1.700 lire, mentre ora l'abbiamo portata a 2.200, in seguito ad una rettificata conseguente alle osservazioni più esatte che abbiamo fatto intorno alla produzione. Quindi la differenza non esiste più. La differenza non è più fra le 1.400 lire dette dall'onorevole Grilli e le 2.200, che sono previste nella tariffa di rimborso, perché le 2.200 stanno proprio nella legge del 24 dicembre 1949, n. 940. Quindi io pregherei vivamente la Commissione di lasciare le cose come stanno perché da un lato il fatto che questa determinazione è stata presa d'accordo tra rappresentanti dei filatori e tessitori, dà una sufficiente garanzia che si siano equilibrati gli interessi fra le due categorie e dall'altro vi è soprattutto il fatto che la determinazione non è stata adottata in modo arbitrario ma attra-

verso estrapolazione della aliquota fissata nella legge.

Riassumendo: per quanto riguarda la rivalsa credo che non sia opportuno che il legislatore intervenga a disciplinare una materia che normalmente viene disciplinata dallo stesso andamento del mercato perché non vi è rivalsa obbligatoria. D'altra parte, la lamentela che si possa far luogo ad una rivalsa superiore a quella dell'imposta pagata non è accettabile perché la rivalsa avviene sulla base di tariffe fissate dalla legge, tariffe che sono fissate proprio seguendo il criterio di avere la possibilità di una facile determinazione di ciò che deve essere rimborsato.

Per questo, invece di avere 24 o 30 classi di titoli di quelli più ricorrenti nel settore della filatura cotoniera, abbiamo fatto 15 classi che corrispondono alla media dei titoli più ricorrenti, in maniera che non vi siano discussioni tecniche difficili, o almeno superabili facilmente attraverso una analisi di laboratorio, quando si tratta di fissare quello che deve essere rimborsato.

E poiché l'imposta è pagata sulla base della produzione media oraria delle singole unità tecniche, non si corre neppure il rischio, in questo modo, di rimborsare più o meno di quello che è stato pagato, ma viene rimborsata giustamente la media di quello che è stato pagato nel particolare settore.

DUGONI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che sono abbastanza convincenti. Io mi chiedo, però, quale inconveniente vi sia a stabilire nella legge il principio prima annunciato. Il ragionamento dell'onorevole Ministro è esatto. Accettiamo la tabella, però, stabiliamo il divieto che fissi come rivalsa una somma maggiore di quella versata.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accogliendo la proposta dell'onorevole Dugoni vi è l'inconveniente che noi mettiamo a carico dell'amministrazione finanziaria il fatto di poter intervenire in un rapporto privato di determinazione del prezzo anche in quei settori dove la rivalsa, non essendo esplicita, finisce per involgere una questione molto delicata riguardante il calcolo del costo di produzione e del prezzo, più la quota afferente all'imposta. Mentre d'altra parte, se si fa una norma nel senso desiderato dall'onorevole Dugoni per un settore, effettivamente si rischia di indurre questo o quell'altro settore, che oggi preferisce la rivalsa esplicita per sfuggire all'eventuale controllo (di cui si vede sempre l'aspetto negativo) a passare da un sistema di rivalsa esplicita ad un sistema di rivalsa implicita; cosa che evidentemente

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

anche l'onorevole Dugoni non pensa d'imporre con il presente disegno di legge.

Non vedo l'utilità di una tale norma perché sono convinto che non vi è bisogno, su un mercato come il nostro, se le condizioni del mercato permettono un aumento di prezzo, di ricorrere ad una frode sull'imposta. È lo stesso mercato che consente l'aumento del prezzo restando fermo il costo.

TREMELLONI. Questo se il mercato fosse libero, ma per i cotonei c'è un consorzio ed allora il manifatturiere è in condizioni di essere costretto tra il consumatore che esige un prezzo del manufatto inferiore e il filatore il quale è in condizione di fissare il prezzo che ritiene più opportuno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa è una questione di mercato. Io ho fatto riferimento al mercato libero che è quello che condiziona anche la posizione del filatore il quale non può chiedere il prezzo che vuole perché, altrimenti, il mercato restringe il proprio consumo.

Mi permetto di aggiungere che in questo ultimo periodo noi abbiamo notevolmente allargate le importazioni di filati proprio perché si aveva la sensazione di un tentativo di questo genere; e il mercato si è immediatamente normalizzato giacché vi è sempre il riferimento alle possibilità di importazione che determina una zona di paragone e, quindi, una zona di arresto. Ma quando la legge ha ammesso una norma di rivalsa obbligatoria e non la mette sulla media, in questo modo la costituzione non avviene nell'imposta ma sul prezzo fondamentale, mentre io mi preoccupo di avere uno strumento fiscale che dia luogo al minor numero possibile di inconvenienti in quanto tante volte l'imposta è odiosa non per il suo peso ma per le formalità che necessariamente o meno si impongono alla imposta medesima. E questa formalità io non la vedo né dal punto di vista fiscale né dal punto di vista di una chiarezza di mercato perché se il nostro mercato dei filati di cotone è in regime di quasi monopolio, gli inconvenienti non si eliminano calcolando la rivalsa, ma essi dipendono dal regime in cui si trova questo mercato.

DUGONI. Se c'è anche questo inconveniente noi possiamo eliminarlo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Potrei capire le perplessità se di fatto la rivalsa venisse esercitata in modo difforme dalla imposta, ma vi posso dire che è una pura operazione matematica di estrapolazione. Abbiamo una classe cui corrisponde l'aliquota

media, che è composta di tre titoli; hanno lasciato il titolo medio con l'aliquota della classe, hanno messo il titolo più fine con una aliquota lievemente superiore e un titolo più grosso con una aliquota inferiore, cioè adeguandola effettivamente a quella che è l'incidenza dell'imposta in quanto nelle vendite tra filatori e tessitori non vi sono quelle perplessità di determinazione del titolo che possiamo avere noi in sede di rimborso dell'imposta all'esportazione; ed hanno potuto fare una differenziazione che risponde di più all'andamento effettivo del mercato di quello che noi possiamo fare in sede di rimborso all'esportazione. Dopo questo non si può veramente ammettere, di fronte a questa tabella, che vi sia una richiesta di rimborso che vada al di là dell'imposta che deve essere pagata.

AMENDOLA PIETRO. Mantengo il mio ordine del giorno. In assenza dell'onorevole Grilli il quale pensava che l'ordine del giorno e gli emendamenti sarebbero passati senza discussione, desidero rispondere alle argomentazione del relatore onorevole Martinelli e del ministro onorevole Vanoni sulla base della documentazione che è stata fornita dalla F. I. O. T. (Federazione italiana operai tessili), che indubbiamente ha una certa competenza in questo settore. Mi è stata data una tabella che riguarda la imposta di fabbricazione sui filati di cotone, nella quale si è tenuto conto — secondo una nota a margine — anche delle leggi 18 febbraio 1949 e 24 dicembre 1949.

La tabella è fatta per sedici titoli. La prima colonna riguarda il titolo calcolato metricamente che va da 13,445 a 268,908. La seconda colonna riguarda il titolo metrico trasformato in titolo inglese che si ottiene mediante la moltiplicazione dei metri per il numero fisso 0,59 e dividendo il prodotto per mille. La terza colonna concerne la produzione media per fuso-anno che è il punto più contrastato. In una nota a margine di questa tabella è detto: «La produzione media per fuso-anno è calcolata in base alle rese, desunte dalla pubblicazione *Le macchine ring nella filatura* di Carlo Blaschke edizione di Lipsia, diminuite del 10 per cento per la catena e del 15 per cento per la trama, ecc. Sono considerati 285 giorni lavorativi all'anno, ciascuno di ore 7 e 30 minuti. Inoltre sino al titolo 16 è stato tenuto conto della produzione media fuso-anno dei cotonei «India», sino al titolo 40 di quella dei cotonei «America», sino al titolo 100 di quella dei cotonei «Alto Egitto», ecc.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

Questa terza colonna parte da chilogrammi 109,390 ed arriva a chilogrammi 1.850.

La quarta colonna riguarda l'aliquota di imposta per fuso-anno che è di lire 2.270. La quinta colonna concerne l'incidenza dell'imposta su ogni chilo di filato prodotto: parte da lire 20,75 arrivando a lire 1.227,02. La successiva colonna riguarda l'aliquota di imposta restituita su ogni chilo di filato esportato: parte da lire 36 arrivando a lire 2.200. Segue la settima colonna riguardante la differenza percepita in più dal filatore su ogni chilo di filato esportato (che non è altro che la differenza fra la sesta e la quinta colonna): parte da lire 15,25, arrivando a lire 972,98. L'ottava colonna concerne l'aliquota addebitata dal filatore su ogni chilo di filato venduto all'interno: parte da lire 26 arrivando a lire 2.200. La nona colonna riguarda la differenza percepita in più dal filatore su ogni chilo di filato venduto all'interno: parte da lire 5,25 arrivando a lire 972,98.

La decima ed ultima colonna riguarda la differenza percepita in più o in meno dall'acquirente interno per ogni chilo di filato esportato.

Si tratta quindi di una tabella completa in tutte le sue voci la quale porta a conclusioni difformi appunto perché la condizione media per fuso-anno è stata calcolata diversamente da come, invece, è stata calcolata da coloro che hanno compilato la tabella sulla quale si fonda il disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non la tabella, ma i canoni. Se i dati fossero esatti si tratterebbe di un errore dell'amministrazione la quale, invece di valutare una resa oraria di due chili, avrebbe valutato la resa di un chilo e mezzo. Questa è l'unica possibilità.

AMENDOLA PIETRO. Sta di fatto che a commento della tabella è detto che non si comprende con quali criteri l'aliquota venga fissata perché essa non solo non corrisponde all'incidenza effettiva dell'imposta ma anche all'aliquota che lo Stato rimborsa all'esportatore. Volevo dire che noi in un primo tempo eravamo stati addirittura del parere di chiedere un rinvio del disegno di legge all'Assemblea per il dissenso col Ministro circa l'adozione dell'imposta per abbonamento o sul fatturaggio. Per spirito di conciliazione, abbiamo soprasseduto da quella decisione, nella speranza però che l'ordine del giorno e l'emendamento da noi presentati fossero accolti. D'altra parte l'onorevole Martinelli ci ha fatto osservare che il nostro emendamento è del

tutto pleonastico, in quanto sarebbe come stabilire una norma che proibisse una cosa già ovviamente vietata. Tanto meglio, onorevole Martinelli: vuol dire che si tratterà di una norma inutile, ma non dannosa. Resterebbe sempre la garanzia che, verificandosi l'inconveniente, l'amministrazione sarebbe già coperta da una disposizione di legge. Evidentemente noi teniamo all'emendamento e allo ordine del giorno perché ci fidiamo dei dati fornitici dalla F.I.O.T. e quindi abbiamo ragione di sostenere che di essi debba tenersi conto a vantaggio dei consumatori.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Amendola Pietro serpeggiano da molti mesi ed io ho più volte richiesto i dati su cui egli ha basato il suo ragionamento, allo scopo di farli controllare; non sono però mai riuscito ad averli. Rinnovo ora la preghiera all'onorevole Amendola di passarmeli, tanto più che, essendo essi consacrati in un documento a stampa, non dovrebbero avere niente di segreto. Evidentemente se, ad un accurato vaglio, risulterà che essi sono esatti, ne saranno tratte le opportune conseguenze. Infatti, se un inconveniente attualmente si verifica, questo non dipende dal sistema della rivalsa o dalla graduatoria della rivalsa stessa, ma dal fatto che si è commesso un errore nel trasformare i canoni fissati dalla legge in canoni a forfait. Questo io non lo escludo ed è per questo che chiedo all'onorevole Amendola di passarmi i dati della F.I.O.T. con l'impegno che, se la rilevazione della produzione media fatta da questa organizzazione sindacale risulterà esatta, l'amministrazione correggerà i suoi dati. Evidentemente se gli uffici, nel determinare il rendimento medio delle singole unità tecniche, hanno commesso un errore di valutazione, tutto il sistema che sui dati da essa desunti è stato basato dovrà essere corretto. Ma a ciò non pongono rimedio né l'emendamento né l'ordine del giorno. Quindi rinnovo all'onorevole Amendola Pietro la preghiera di passarmi i suoi dati in modo che l'amministrazione, alla luce di essi, possa criticare i calcoli da essa stessa fatti e possa eventualmente integrare i risultati in una nuova tabella dei canoni di abbonamento che, d'altra parte, non è una tabella scritta nella legge, ma viene redatta con decreto ministeriale.

MARTINELLI, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole ministro, facendo rilevare che tanto più è opportuno sottoporre a vaglio i dati relativi alla produzione media, in quanto essi possono essere stati determinati con i più diversi criteri

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

nei più differenziati ambienti. Se, per esempio, i dati sono stati calcolati su macchine nuove, evidentemente essi saranno superiori a quelli calcolabili su macchine in uso da sei o sette anni. Una macchina in condizioni di umidità costante rende più di un'altra in condizioni diverse. È necessario quindi non accettare i dati della F. I. O. T. *sic et simpliciter*, ma sottoporli ad un accurato esame. Ecco perché la richiesta del ministro è opportuna e la procedura da lui seguita quella giusta.

AMENDOLA PIETRO. Venendo incontro alle dichiarazioni del ministro, ci dichiaro disposti a ritirare l'ordine del giorno e l'emendamento, a condizione però che il ministro onorevole Vanoni accetti un altro ordine del giorno con il quale si impegnano i competenti uffici a riesaminare le aliquote in contraddittorio fra i produttori e i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Amendola, non ritengo opportuno chiamare in causa le organizzazioni sindacali, trattandosi di dati obiettivi, rilevabili da accurati sopralluoghi negli stabilimenti. Eventuali commissioni sindacali non potranno che complicare le faccende e turbare il normale andamento dei lavori. Io posso invece impegnarmi ad accettare in tale senso un vostro eventuale ordine del giorno inteso a far verificare dall'amministrazione i dati che voi vorrete passarmi, chiedendo, se del caso, delucidazioni ai tecnici della F. I. O. T. Sarà, questa, un'opera di collaborazione che voi potrete fare nell'interesse del paese e delle stesse categorie che intendete tutelare.

AMENDOLA PIETRO. Sta bene, onorevole Ministro: in tal senso presento un ordine del giorno alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli onorevoli Amendola Pietro e Walter hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La IV Commissione (Finanze e Tesoro) invita il ministro delle finanze a far esaminare dai competenti uffici dell'Amministrazione la tabella sull'imposta di fabbricazione sui filati di cotone elaborata dalla F. I. O. T. ed a riferire sui risultati dell'esame in parola alla Commissione ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accetto quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Amendola Pietro e Walter, che è stato accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

« L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e fino al 3 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

Per l'anzidetto periodo l'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantità e qualità di filati da produrre ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale è in facoltà del Ministro delle finanze di stabilire, nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati, se i canoni annuali di abbonamento debbano essere corrisposti al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando i canoni annuali al netto della quota parte dei filati esportati all'estero, nessun rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando canoni annuali al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero, le ditte esportatrici hanno diritto alla restituzione dell'imposta osservate le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento ».

(È approvato).



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

## ART. 3.

« Quando l'imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad una intera giornata lavorativa, nonché per la sospensione, in tutti i reparti di filatura della fabbrica, di un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattività.

La riduzione prevista nel comma precedente spetta altresì quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, o quando un intero turno di lavoro, in uno o più reparti di filatura, venga ad essere soppresso per un periodo di tempo pure non inferiore a tre giorni.

Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o più) compresi in uno stesso recinto di fabbrica.

Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica — compreso nello stesso recinto — nel quale siano installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, ha autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il complesso dei filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati, il complesso dei selfacting dal complesso dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad alette).

Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dalla Amministrazione finanziaria ».

(È approvato).

## ART. 4.

« Le riduzioni previste dal precedente articolo 3 spettano quando le inattività e la loro durata siano state denunciate, almeno con telegramma o anche per telefono, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore undici del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione, se la inattività denunciata sia dovuta ad iniziativa del fabbricante,

e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività dichiarata sia dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In quest'ultimo caso la denuncia dell'interruzione della lavorazione può essere fatta anche al più vicino Comando di brigata della guardia di finanza.

La riduzione del canone, in ogni caso, non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla Finanza e, quando la denuncia è fatta dopo l'inizio dell'interruzione della lavorazione, non può avere decorrenza anteriore all'ora della denuncia telefonica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, se del caso, al Comando di brigata della guardia di finanza.

Le denunce telefoniche debbono, in ogni caso, essere confermate con telegramma appena l'orario di apertura degli uffici telegrafici lo permetta.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telefonica o telefonica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa ».

(È approvato).

## ART. 5.

« Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni, riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori al 3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione della nuova convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio, ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopra indicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante ».

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

## ART. 6.

« Quando l'imposta sui filati è riscossa col sistema dell'abbonamento mediante versamento del canone annuale in rate mensili posticipate, le ditte esercenti fabbriche di filati che risultino proprietarie delle fabbriche stesse e dei relativi macchinari sono tenute a prestare, nel termine che sarà prefisso dall'Amministrazione e nei modi indicati all'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, una cauzione corrispondente al 50 per cento dell'ammontare della rata mensile del canone annuale. Le ditte invece che gestiscono fabbriche (compresi i macchinari) in tutto o in parte di altrui proprietà potranno essere obbligate a prestare una cauzione pari all'ammontare di una rata mensile di canone quando l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Nel caso che le ditte risultino morose per due rate mensili d'imposta o non abbiano prestato la prescritta cauzione, è in facoltà della Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica alla vigilanza fiscale permanente, con spese a carico del fabbricante, e di disporre la custodia dei filati già prodotti e da produrre anche se di proprietà di terzi, in regolari magazzini fiduciari di fabbrica, assimilati ai doganali di proprietà privata, dai quali i filati stessi potranno essere estratti soltanto previo pagamento di ogni imposta sui filati arretrata. L'Amministrazione, finché la ditta morosa interessata non abbia estinto il suo debito arretrato, potrà tuttavia consentire parziali estrazioni dei filati dagli anzidetti magazzini, col versamento in Tesoreria del valore del prodotto estratto a scomputo parziale o totale del debito stesso ».

(È approvato).

## ART. 7.

« Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo di detti filati, superiori a 500 metri si arrotondano a 1.000 metri e quelle fino a 500 metri si trascurano.

Per i seguenti tipi di panno di lana cardata:

- a) melton (follato);
- b) velour (follato, garzato, vellutato);
- c) drapé (follato, garzato, tipo castoro)

la lunghezza per chilogrammo, del filato adoperato, accertata nelle analisi eseguite dagli organi della Finanza, viene aumentata, agli

effetti della liquidazione dell'imposta, nella misura del 10 per cento ».

(È approvato).

## ART. 8.

« Al disposto di cui al punto 11 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di filati ritorti di fantasia, al fine di determinare la lunghezza per chilogrammo dei singoli filati semplici componenti il ritorto, si dovrà ricorrere alla scomposizione del ritorto stesso nei vari capi semplici che lo costituiscono, determinando per ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo agli effetti della liquidazione dell'imposta.

« La lunghezza per chilogrammo dei filati ritorti a fortissima torsione (crêpes), impiegati nella fabbricazione dei crespi, si aumenta, agli effetti della liquidazione della imposta, del 12 per cento e il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei capi semplici costituenti il ritorto.

« Si aumenta del pari, del 12 per cento, agli effetti della liquidazione dell'imposta, la lunghezza per chilogrammo dei filati semplici a fortissima torsione (crêpes) pure impiegati nella fabbricazione dei crespi ».

(È approvato).

## ART. 9.

« Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche già esistenti, è consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari.

Le lavorazioni sperimentali di cui al precedente comma dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta, per accertare il quantitativo di filato tassabile, se destinato ad essere commerciato, ovvero da esonerare dal pagamento dell'imposta, se il filato, non potendo essere messo in commercio come tale, viene destinato alla rigenerazione.

I filati prodotti nelle anzidette lavorazioni sperimentali, anche quando l'imposta è liquidata mediante abbonamento annuale, sono accertati a parte e tassati con l'applicazione delle aliquote previste in legge ».

(È approvato).

## ART. 10.

« L'ammenda prevista dall'articolo 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si appli-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

ca quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento ».

(È approvato).

## ART. 11.

« Sono abrogati: l'articolo 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949 n. 27; l'ultimo comma dell'articolo 1 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940; il terzo comma dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CASTELLI AVOLIO

**Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di Buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1605).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di Buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959.

Invito il relatore onorevole Arcaini a riassumere la situazione in merito a questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, *Relatore*. Sul presente disegno di legge ho già riferito nella seduta del 17 novembre 1950, concludendo per la sua approvazione. Senonché, rilevatosi che alla copertura dell'onere si faceva riferimento ad una corrispondente aliquota delle maggiori entrate dell'esercizio 1949-50, che, in definitiva, risultarono poi destinate a fronteggiare altre spese, si dovette deliberare per il rinvio del disegno di legge allo scopo di cercare la necessaria copertura prescritta dall'articolo 81 della Costituzione. Ora, l'onorevole Ministro del tesoro ha comunicato che

si provvederà alla copertura dell'onere di un miliardo e 670 milioni, previsto dal disegno di legge in esame, con le maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio 1950-51.

Pertanto, propongo che il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge: « L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 » sia sostituito dal seguente: « L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo procedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51 ». Con questa modificazione propongo l'approvazione del disegno di legge.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico che, con la modificazione proposta dal relatore, è così formulato:

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959, è aumentata di lire un miliardo seicentosessanta milioni.

L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti. (Approvato dal Senato). (1789).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

Invito il relatore onorevole Vicentini a riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1789, riguarda la trasformazione della garanzia che lo Stato aveva prestato al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per finanziamenti che aveva fatti all'Opera nazionale combattenti.

Si tratta di due finanziamenti: l'uno di 500 milioni e l'altro di 150 milioni. Del secondo finanziamento sono stati utilizzati soltanto 80 milioni. Quindi, si tratta di provvedere a trasformare questa garanzia per 580 milioni.

Il finanziamento concesso dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali aveva carattere provvisorio, e nel periodo di 8 anni (scaduto nel 1948) il mutuo doveva diventare definitivo con la garanzia dello Stato.

È un'operazione finanziaria che è stata imposta con due leggi: una del 1938 ed una del 1940. Il perfezionamento di questa operazione era rimasto in sospenso dal 1948. Si tratta di coprire anche gli interessi sui due finanziamenti: interessi che l'Opera nazionale combattenti non ha potuto versare.

Per mio conto, non vi è nulla di innovato in quelle che erano le condizioni originarie. Gli istituti saranno designati dal ministro del tesoro.

Quindi, io propongo l'accoglimento del disegno di legge come perviene dal Senato, il quale ha portato un emendamento agli effetti della garanzia. Siccome i due mutui originari riguardavano soltanto le opere di bonifica del Tavoliere delle Puglie, agli effetti della garanzia viene estesa la possibilità di mettere ipoteche di primo grado a favore dello Stato sulle aziende agricole comunque e ovunque esistenti nel territorio nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI. Poiché si è menzionato il Tavoliere delle Puglie, dove l'Opera nazionale combattenti ha notevoli attività, gradirei un chiarimento su questo punto.

VICENTINI, *Relatore*. Vi è un decreto del 17 novembre 1938, n. 1847, convertito in legge, che riguarda il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera Nazionale Combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno.

CAVINATO. Vorrei sapere qual'è l'istituto che si assumerà l'onere del mutuo.

VICENTINI, *Relatore*. L'articolo 1 dice, fra l'altro, che il ministro del tesoro designerà

l'istituto o gli istituti di credito che potranno effettuare tale operazione.

TOSI. Bisognerà vedere, al momento opportuno, chi ne avrà le possibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

« Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e nella legge 1° maggio 1942, n. 559, il Ministro del tesoro designerà l'Istituto o gli Istituti di credito che potranno effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non corrisposti dall'Opera Nazionale Combattenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Il maggior onere derivante dalla diversa misura del saggio di interesse per il mutuo definitivo, rispetto a quella a suo tempo stabilita per i finanziamenti provvisori, e qualsiasi altro onere dipendente dalle condizioni tutte del mutuo medesimo, restano a carico dell'Opera Nazionale Combattenti, la quale dovrà pure integrare con mezzi suoi propri, nei riguardi del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, l'eventuale minore netto ricavo dell'operazione di fronte al complessivo suo debito per capitale ed interessi ».

(È approvato).

## ART. 2.

L'operazione di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, è garantita dallo Stato ed a tal fine dovrà essere approvata dal Ministro del tesoro, il quale è autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su uno o più fondi urbani o rustici dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale siano situati, per un importo pari a quello del mutuo.

In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera Nazionale Combattenti, l'Istituto mutuante ne darà notizia al Ministro del tesoro e lo Stato subentrerà negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di un punto franco nel porto di Messina. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato (1755-B))**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un punto franco nel porto di Messina.

L'onorevole Corbino, relatore, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato al presente disegno di legge.

CORBINO, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione in sede legislativa. Il Senato, nell'approvare il provvedimento, ha introdotto due articoli che erano stati in tutto o in parte eliminati dalla Commissione in sede di primo esame. Il primo è l'articolo 10 del testo approvato dal Senato, per il quale gli impianti di stabilimenti nelle aree comprese nella delimitazione del punto franco, sono subordinati a preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze.

Il secondo articolo aggiunto dal Senato, fra i nostri 12 e 13 (quindi diventa articolo 14 del nuovo testo) ripristina in una forma alquanto diversa l'articolo 15 del testo governativo e che noi avevamo eliminato perché credevamo che fosse superfluo.

In sostanza sono soltanto queste due le modificazioni che noi possiamo discutere, perché sugli altri articoli il Senato non ha fatto nessuna variazione.

Per la storia debbo ricordare che l'articolo 10 approvato dal Senato, fra gli articoli 9 e 10 del testo nostro, è una riproduzione parziale del vecchio articolo 11 del testo governativo in cui l'autorizzazione era chiesta dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e della marina mercantile. Adesso l'autorizzazione sarebbe limitata soltanto al Ministro delle finanze. Questa autorizzazione

richiesta dal Ministero delle finanze ha sollevato qualche perplessità perché sorge il dubbio che le lungaggini burocratiche possano rendere inoperante la istituzione di nuove industrie nella zona del porto franco. D'altra parte l'amministrazione contrappone il bisogno che essa ha di assicurarsi determinate forme di controllo per impedire che il contrabando possa trovare modo di allargarsi.

Penso che un contemperamento delle due esigenze potrà trovarsi all'atto pratico in un impegno da parte dell'amministrazione di facilitare al massimo la concessione di autorizzazioni limitando la sua competenza alla parte che concerne il trattamento doganale. Se il Ministro volesse favorire qualche chiarimento ed assicurazione in proposito, io non avrei nessuna difficoltà a proporre alla Commissione l'accoglimento dell'articolo 10 proposto dal Senato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È chiaro che l'articolo come è stato approvato dal Senato, per la stessa vicenda legislativa che ha avuto, limita notevolmente l'intervento della amministrazione e lo limita proprio nel senso indicato dal nostro relatore; quindi il problema che l'amministrazione può prendere in considerazione e al quale dare la sua autorizzazione è esclusivamente quello del migliore ordinamento interno della zona franca e quello della migliore sorveglianza doganale sulla stessa zona; pertanto occorre considerare esclusivamente l'aspetto doganale, vorrei dire fiscale, dell'attività che si vuole esercitare nella zona franca in esenzione dai diritti doganali e dalle altre imposte.

In questo modo resta anche tranquillizzata la preoccupazione di coloro che pensavano che attraverso questa autorizzazione si volesse comunque limitare la disponibilità della zona franca per l'impianto e l'esercizio di nuove iniziative industriali. Si tratta semplicemente di avere la possibilità di imporre a queste iniziative industriali il rispetto di quelle cautele che sono indispensabili perché la sorveglianza sia possibile e anche la meno costosa, onde non complicare l'esercizio della zona franca stessa.

Quindi posso dare alla Commissione, sotto questo profilo, le più ampie assicurazioni che l'articolo 10 non può significare altro che questa facoltà della amministrazione di chiedere quelle cautele che riguardano il migliore ordinamento interno della zona franca e la più facile e meno costosa sorveglianza doganale della suddetta zona.

SAIJA. Quindi è escluso qualsiasi esame di merito?

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

VANONI, *Ministro delle finanze*. Qualsiasi esame di opportunità economica dell'esercizio.

ARTALE. Dopo le assicurazioni esplicite del ministro, che garantiscono che nessun intralcio verrà posto e che nessun esame verrà fatto sul merito o sulla produttività di qualsiasi industria, ma che l'esame si limiterà esclusivamente alle garanzie di ordine fiscale, ritengo che si possa accettare senz'altro la modifica apportata dal Senato, che, d'altra parte, se non fosse approvata ci farebbe perdere non solo del tempo prezioso ma potrebbe mettere in pericolo lo stesso disegno di legge presentato dal Governo e rispingere un'altra volta in alto mare le legittime aspirazioni della città di Messina.

CARONITI. Condivido le osservazioni fatte dal collega onorevole Artale, anche perché qualora questo articolo potesse intralciare le operazioni e le iniziative del punto franco nel porto di Messina, noi saremmo sempre in condizioni di poter avanzare una proposta di legge per la relativa soppressione delle disposizioni vigenti.

Quindi, desidero che si dia il via a questo disegno di legge, da tutti atteso, e si dia in tal modo la sensazione che finalmente si passa ai fatti.

SAIJA. Prendo atto con compiacimento dell'intervento del ministro il quale è valso a chiarire un po' la situazione. Desidererei pregare l'onorevole ministro perché chiarire questo suo ordine d'idee in una eventuale circolare esplicativa che potrebbe fare agli organi periferici competenti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sarà senz'altro fatto.

PRESIDENTE. Secondo quanto dispone l'articolo 67 del regolamento della Camera, passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

Pongo in votazione l'articolo 10 che, nel testo approvato dal Senato, è così formulato:

L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dal Senato:

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento concernente la costituzione e il riconoscimento dell'Ente in-

caricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali ». (1770):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

« Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di Buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959 ». (1605):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti ». (1789):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Istituzione di un punto franco nel porto di Messina » (1755-B):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

*Hanno preso parte alla votazione:*

per il disegno di legge n. 1770:

Amendola Pietro, Arcaini, Assennato, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Cicerone, Corbino, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Martinelli, Pesenti, Pieraccini, Salizzoni, Scarpa, Scoca, Spallone, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

per i disegni di legge nn. 1605 e 1789:

Amendola Pietro, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Cifaldi, Corbino, De Palma, Dugoni, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Martinelli, Massola, Pesenti, Ponti, Salizzoni, Sullo, Tosi,

Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

per il disegno di legge n. 1755-B:

Amendola Pietro, Arcangeli, Artale, Balduzzi, Caroniti, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Cifaldi, Corbino, Dugoni, Fanfani, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Martinelli, Massola, Pesenti, Pino, Ponti, Salizzoni, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter, Zerbi.

*Sono in congedo:*

Barbina, Ceccherini, Ferreri, Mannironi, Pecoraro, Saggin.

**La seduta termina alle 12,30.**